ORDINANZA DEL TRIBUNALE (Seconda Sezione)
15 maggio 1997 *

Nella causa T-175/96,

Georges Berthu, deputato del Parlamento europeo delle Comunità europee, rappresentato dall'avv. Alexandre Varaut, del foro di Parigi,

ricorrente,

contro

Commissione delle Comunità europee, rappresentata dal signor Ulrich Wölker, membro del servizio giuridico, in qualità di agente, con domicilio eletto in Lussemburgo presso il signor Carlos Gómez de la Cruz, membro del servizio giuridico, Centre Wagner, Kirchberg,

convenuta,

avente ad oggetto l'annullamento della «decisione» della Commissione contenuta in una proposta di regolamento, sottoposta al Consiglio il 16 ottobre 1996, «relativo a talune disposizioni per l'introduzione dell'Euro» [COM (96) 499 def.],

* Lingua processuale: il francese.

IL TRIBUNALE DI PRIMO GRADO
DELLE COMUNITÀ EUROPEE (Seconda Sezione),

composto dai signori C. W. Bellamy, presidente, A. Kalogeropoulos e J. Azizi, giudici,

cancelliere: H. Jung

ha emesso la seguente

Ordinanza

Fatti all'origine della controversia

1 Il 16 ottobre 1996 la Commissione ha presentato una «proposta di regolamento del Consiglio relativa a talune disposizioni per l'introduzione dell'Euro» [COM (96) 499 def.; in prosieguo: la «proposta di regolamento»].

2 Facendo valere il fatto che, nella sessione del Consiglio europeo di Madrid del 15 e 16 dicembre 1995, è stato deciso, tra l'altro, che «la denominazione della moneta europea sarà "euro"» e che tale denominazione «sarà utilizzata in luogo dell'espressione generica "ECU", utilizzata nel Trattato per indicare l'unità monetaria europea» (v. secondo 'considerando' della proposta di regolamento), la Commissione ha inserito nella proposta di regolamento un art. 2 in base al quale:

«1) A partire dal 1° gennaio 1999 qualunque riferimento all'ECU ai sensi dell'articolo 109 G del Trattato e secondo la definizione di cui al regolamento (CE) n. 3320/94 del Consiglio, contenuto in uno strumento giuridico, è sosti-

tuito da un riferimento all'Euro ad un tasso di un euro per un ecu. In assenza di tale definizione si presume che i riferimenti all'ECU contenuti nello strumento giuridico costituiscono riferimenti all'ECU ai sensi dell'articolo 109 G del Trattato e secondo la definizione di cui al regolamento (CE) n. 3320/94 del Consiglio».

3 In tale situazione il ricorrente, con atto depositato nella cancelleria del Tribunale il 4 novembre 1996, ha presentato un ricorso ai sensi dell'art. 173, quarto comma, del Trattato CE, mirante all'annullamento della decisione della Commissione contenuta, a suo parere, nella proposta di regolamento.

4 Con atto registrato nella cancelleria del Tribunale il 20 dicembre 1996 la Commissione ha sollevato un'eccezione di irricevibilità ai sensi dell'art. 114, n. 1, del regolamento di procedura, sulla quale il ricorrente ha depositato le sue osservazioni il 17 febbraio 1997.

Conclusioni delle parti

5 Il ricorrente conclude che il Tribunale voglia:

— dichiarare il ricorso ricevibile;

— censurare la decisione impugnata.

6 Nell'eccezione di irricevibilità la Commissione conclude che il Tribunale voglia:

— dichiarare il ricorso irricevibile;

— condannare il ricorrente alle spese.

7 Nelle sue osservazioni sull'eccezione di irricevibilità il ricorrente conclude che il Tribunale voglia:

— respingere l'eccezione di irricevibilità sollevata dalla Commissione;

— in subordine, riunire l'eccezione di irricevibilità col merito.

Sulla ricevibilità

Motivi e argomenti delle parti

8 La Commissione sostiene che il ricorso è manifestamente irricevibile poiché la proposta di regolamento che essa ha sottoposto al Consiglio non costituisce un atto impugnabile in base alla giurisprudenza in materia e, anche se fosse diversamente, il ricorrente non sarebbe tuttavia direttamente e individualmente interessato ai sensi

dell'art. 173, quarto comma, del Trattato, di modo che anche per tale motivo il suo ricorso sarebbe irricevibile.

9 Per quanto riguarda innanzi tutto la natura dell'atto impugnato, la Commissione sostiene che una proposta di regolamento da essa proveniente, pur essendo indispensabile affinché il Consiglio possa statuire, non produce di per sé alcun effetto giuridico vincolante od obbligatorio ai sensi della giurisprudenza in materia, in quanto il Consiglio è libero o di adottare l'atto proposto, senza o con modifiche, o di non statuire affatto.

10 Essa aggiunge che la proposta impugnata costituisce solo la prima fase di un procedimento che dovrebbe portare all'adozione di un atto definitivo che, in quanto atto preparatorio, si presuppone «scompaia» al momento dell'adozione dell'atto definitivo di cui costituisce il fondamento, per cui non è un atto impugnabile.

11 Per quanto riguarda poi la questione se il ricorrente sia direttamente e individualmente interessato ai sensi dell'art. 173, quarto comma, del Trattato, la Commissione sostiene che dalle considerazioni che precedono risulta che, in quanto la proposta di regolamento non produce alcun effetto sulla posizione giuridica del ricorrente, quest'ultimo non può far valere il fatto di essere direttamente interessato.

12 Inoltre, nell'ipotesi in cui il Consiglio adottasse una proposta di regolamento, il ricorrente non potrebbe nemmeno sostenere di essere leso nella sua posizione giuridica a causa di talune qualità a lui specifiche o di una situazione di fatto che lo caratterizza rispetto a qualsiasi altra persona e di essere per tale motivo individua-

lizzato in maniera analoga a quella di un destinatario. Per contro, come il ricorrente stesso ha sottolineato nel ricorso, egli sarebbe interessato da un tale atto solo «in qualità di semplice cittadino come tutti gli altri».

13 Infine la Commissione sottolinea che, contrariamente a quanto afferma il ricorrente, anche supponendo che la proposta di regolamento possa ledere «l'esercizio delle sovranità nazionali dei paesi membri», neanche ciò potrebbe arrecargli un «danno diretto e individuale», tale da giustificare la ricevibilità del suo ricorso.

14 Il ricorrente sostiene di essere individualmente e direttamente interessato dal cambiamento della denominazione della moneta europea da «ECU» in «Euro» poiché, in quanto semplice cittadino, dovrebbe come tutti gli altri utilizzare quotidianamente, a decorrere dal 1° gennaio 2002, la nuova moneta europea.

15 Inoltre, un tale cambiamento di denominazione della moneta europea, effettuato in violazione delle disposizioni del Trattato, pregiudicherebbe l'esercizio delle sovranità nazionali in maniera così grave che dovrebbe essere considerato come se gli causasse un danno diretto e individuale. Secondo il ricorrente, la Corte suprema di Danimarca ha dichiarato ricevibile, il 12 agosto 1996, un ricorso presentato da persone fisiche, col quale queste mettevano in discussione la legittimità di talune disposizioni del Trattato CE, in quanto la violazione della sovranità nazionale costituiva un danno così grave che ciascuna di esse era direttamente e individualmente interessata. Secondo il ricorrente questa giurisprudenza, pur collocandosi a un livello diverso da quello della Corte di giustizia, dovrebbe tuttavia essere trasferita in diritto comunitario.

16 Infine il ricorrente sostiene che, se il Tribunale dichiara il suo ricorso irricevibile in quanto la proposta di regolamento non costituisce un atto impugnabile ai sensi dell'art. 173 del Trattato, egli presenterà lo stesso ricorso contro la decisione definitiva del Consiglio nel caso in cui quest'ultimo adottasse la proposta di regolamento della Commissione.

Giudizio del Tribunale

17 Ai sensi dell'art. 114, n. 1, del regolamento di procedura, se una parte lo chiede, il Tribunale statuisce sull'irricevibilità senza impegnare la discussione nel merito alle condizioni previste ai nn. 3 e 4 di questo articolo. Nella fattispecie, il Tribunale, avendo ricevuto sufficienti chiarimenti in seguito all'esame del presente fascicolo, ritiene che non occorra passare alla fase orale del procedimento.

18 Il Tribunale ritiene che si debba cominciare esaminando se la proposta di regolamento che la Commissione ha sottoposto al Consiglio il 16 ottobre 1996 costituisca un atto ai sensi dell'art. 173, quarto comma, del Trattato e, in caso di soluzione affermativa, se il ricorrente sia direttamente e individualmente interessato da un tale atto.

19 Il Tribunale fa presente che, secondo una giurisprudenza ben consolidata, per stabilire se determinati provvedimenti siano atti ai sensi dell'art. 173, quarto comma, del Trattato, occorre tener conto della loro sostanza, in quanto la forma in cui essi sono adottati è in via di principio irrilevante al riguardo. Costituiscono quindi atti o decisioni che possono essere oggetto di un'azione d'annullamento i provvedimenti destinati a produrre effetti giuridici obbligatori idonei ad incidere sugli interessi di chi li impugna, modificando in misura rilevante la sua situazione giuridica. Per quanto riguarda, più in particolare, atti o decisioni la cui elaborazione ha luogo in varie fasi, costituiscono in via di principio atti impugnabili mediante un ricorso d'annullamento solamente quei provvedimenti che stabiliscono in modo definitivo la posizione dell'istituzione interessata al termine del procedimento. Ne deriva che provvedimenti preliminari o di natura puramente preparatoria non possono costituire oggetto di un ricorso d'annullamento (sentenze della Corte 11 novembre 1981, causa 60/81, IBM/Commissione, Racc. pag. 2639, punti 9 e 12; 27 settembre 1988, causa 302/87, Parlamento/Consiglio, Racc. pag. 5615, punti 14-16; 18 marzo 1997, causa C-282/95 P, Guérin automobiles/Commissione, Racc. pag. I-1503, punto 34; sentenza del Tribunale 10 luglio 1990, causa T-64/89, Automec/

Commissione, Racc. pag. II-367, punti 41 e 42; ordinanza del Tribunale 30 novembre 1992, causa T-36/92, SFEI e a./Commissione, Racc. pag. II-2479, punto 43, e sentenza del Tribunale 22 maggio 1996, causa T-277/94, AITEC/Commissione, Racc. pag. II-351, punto 51).

20 Nella fattispecie la proposta di regolamento che la Commissione ha sottoposto al Consiglio, «relativo a talune disposizioni per l'introduzione dell'euro» ha come fondamento giuridico l'art. 235 del Trattato, che prevede che «quando un'azione della Comunità risulti necessaria per raggiungere, nel funzionamento del mercato comune, uno degli scopi della Comunità senza che il presente Trattato abbia previsto i poteri d'azione a tal uopo richiesti, il Consiglio, deliberando all'unanimità su proposta della Commissione e dopo aver consultato il Parlamento europeo, prende le disposizioni del caso».

21 Come risulta da questa disposizione del Trattato, il Consiglio, al fine di adottare le «disposizioni del caso» ai sensi di tale norma, è libero o di adottare, senza o con modifiche, la proposta che è stata a esso sottoposta dalla Commissione, o di rifiutare la sua adozione. Ne deriva che la proposta della Commissione, inserendosi nell'ambito di un procedimento legislativo che si svolge in diverse fasi, costituisce solo un atto intermedio il cui obiettivo è unicamente di preparare l'adozione di un atto finale, cioè un regolamento del Consiglio senza fissare definitivamente la posizione che adotterà quest'ultimo. Di conseguenza, una tale proposta non può essere considerata un atto che produce effetti giuridici obbligatori ai sensi della giurisprudenza soprammenzionata (v. supra, punto 19).

22 Ne deriva che la proposta di regolamento sottoposta dalla Commissione al Consiglio non può essere considerata come un atto impugnabile ai sensi dell'art. 173, quarto comma, del Trattato e che il presente ricorso deve essere respinto in quanto irricevibile, senza che sia necessario esaminare l'altro argomento della Commissione secondo cui il ricorrente non è nemmeno direttamente e individualmente interessato dall'atto impugnato.

Sulle spese

23 Ai sensi dell'art. 87, n. 2, del regolamento di procedura, il soccombente è condannato alle spese se ne è stata fatta domanda. Il ricorrente è risultato soccombente per cui, in considerazione della domanda della convenuta, occorre condannarlo a sopportare le proprie spese nonché quelle sostenute dalla Commissione.

Per questi motivi,

IL TRIBUNALE (Seconda Sezione)

così provvede:

1) Il ricorso è manifestamente irricevibile.

2) Il ricorrente è condannato alle spese.

Lussemburgo, 15 maggio 1997.

Il cancelliere — Il presidente

H. Jung — C. W. Bellamy